VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 12 dicembre 2005 in Milano, si sono incontrate SMA S.p.A. rappresentata dai sigg.ri Michele Nuonno e Riccardo Orlandi e le OO.SS. provinciali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL rappresentate dai sigg.ri Fabrizio Ferrazzi, Gualtiero Quetti, Stefano Franzoni, Marco Scotti e Flavio Raffaldi, unitamente alle Rsa/Rsu dei punti di vendita di SMA S.p.A. della città di Milano e Provincia.

PREMESSO

che le Parti hanno sottoscritto in data 13 novembre 1992 un verbale di accordo in materia di organizzazione del lavoro a cui hanno fatto seguito specifiche applicazioni nei singoli punti di vendita;

che nel corso di questi tredici anni sono profondamente modificate sia le abitudini dei consumatori che, più in generale, il mercato;

che l'attuale contesto economico del Paese, caratterizzato da una contrazione dei consumi ed in particolare di quelli alimentari, ha portato l'Azienda, oltre che all'individuazione di nuovi format commerciali, necessariamente anche alla determinazione di nuove metodologie di lavoro ed al presidio puntuale dei flussi di clientela, al fine di garantire un sempre migliore servizio per contrastare una concorrenza sempre più agguerrita e capillare sul territorio;

che ad oggi Sma S.p.A. è presente sul territorio con tre format commerciali di cui due tradizionali (Cityper e Sma) ed uno di nuova concezione (Simply Market);

che SMA S.p.A. e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL di Milano riconfermano l'importanza del sistema di relazioni sindacali fondato sul puntuale e periodico esercizio del diritto di informazione secondo quanto previsto dalla contrattazione integrativa aziendale ed in particolare mediante:

- un incontro annuale a livello territoriale - da tenersi di norma nel mese di febbraio - sull'andamento aziendale, sugli investimenti, sulle strategie commerciali, sui risultati dell'erogazione del salario variabile;
- due incontri a cadenza semestrale - da tenersi di norma nei mesi di marzo e di settembre - a livello di filiale tra Direzione e RSU/RSA per la consegna e l'illustrazione dei dati della c.d. "scheda di filiale".

Ciò premesso, le parti riconoscono, altresì, l'importanza del confronto per realizzare intesa sull'organizzazione del lavoro e sull'insieme delle variabili che ad essa concorrono affinché, in presenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive, le conseguenti modifiche degli orari di lavoro siano armonizzate con le esigenze del personale interessato.

Coerentemente, le Parti hanno attivato un confronto volto ad individuare una nuova organizzazione del lavoro e nuovi orari, al fine di ottimizzare l'impiego di tutte le risorse all'interno dei punti di vendita interessati.

Tutto ciò premesso e ritenuto, le Parti convengono quanto segue.

Orario di lavoro

1. Il nastro orario di attività delle filiali inizierà alle ore 6,00 e terminerà al massimo 15 minuti dopo l'orario di chiusura della vendita al pubblico attualmente fissato alle ore 20,00 o alle ore 21,00. In presenza di variazioni del predetto orario, le parti si incontreranno per valutarne l'impatto e concordare le modifiche conseguenti sull'organizzazione del lavoro.

 In ciascun punto di vendita della provincia di Milano si procederà ad incontri atti a definire con specifica intesa il modello organizzativo.

 Poiché le logiche organizzative afferiscono ad un modello che si protrarrà nel tempo, le Parti convengono che, a livello di singola unità di vendita, il confronto porterà all'individuazione di assetti organizzativi collegati alla struttura dei reparti (orario di lavoro articolato per reparti/professionalità – organici).

 Il suddetto confronto dovrà tenere in debito conto anche dei flussi della clientela dei punti di vendita.

Tali confronti dovranno concludersi preferibilmente entro il 31 marzo 2006; successivamente le parti si incontreranno a livello provinciale per la ratifica definitiva del presente accordo e per affrontare e risolvere eventuali problematiche che dovessero insorgere nei punti di vendita.

I suddetti confronti saranno preceduti dalla consegna da parte aziendale alle RSU/RSA ed alle OO.SS. dei dati relativi all'organico in forza (nella loro composizione FT/PT, articolati per reparto e rispettivi orari di lavoro in essere); inoltre l'azienda esporrà gli elementi e i dati a supporto (es: flussi di vendita per giorni e fasce orarie; sistema di rifornimento) del modello organizzativo.

Per i punti vendita con fatturato annuo inferiore a € 5.000.000, l'inizio dell'orario di lavoro sarà alle ore 7.00.

2. Il predetto modello sarà ispirato ai seguenti criteri nel rispetto dell'organizzazione del punto di vendita.

Saranno esentati dall'ingresso alle ore 6.00:

- coloro che sono in condizione di raggiungere il punto di vendita esclusivamente con l'utilizzo di mezzi pubblici, per cui l'ingresso sarà alle ore 6.30, fatti salvi comprovati impedimenti che non consentano l'effettivo ingresso al lavoro nel rispetto di detto orario; in tali ultimi casi l'orario di ingresso non potrà in ogni caso superare le ore 7.00;
- coloro che sono impediti da gravi ragioni di salute certificate dal medico competente e/o dall'Autorità sanitaria pubblica il cui orario di ingresso non potrà essere inferiore alle ore 07.30.
- i genitori di figli, anche adottivi, fino al compimento del terzo anno di età, estensibile fino all'inizio della scuola materna previa presentazione della relativa certificazione, il cui orario di ingresso non potrà essere inferiore alle ore 07.30.

Resta inteso che al venir meno di ciascuna delle suddette esenzioni, il personale interessato rientrerà nel regime normale di cui al presente accordo.

3. L'inizio dell'attività lavorativa nei reparti avverrà non prima dei seguenti orari:

scanal/casse;	ore 06.00;
ricevimento;	ore 06.00;
ortofrutta/salo;	ore 06.30;
pescheria;	ore 06.30;
macelleria;	ore 07.00;
gastronomia;	ore 07.00;
ufficio;	ore 07.30.

4. La prestazione lavorativa settimanale del personale a tempo pieno potrà essere distribuita dal lunedì al sabato a rotazione programmata sulle seguenti tipologie di orario:

a) turni unici alternati di 6 ore 20 minuti per sei giorni settimanali;

b) orari "spezzati" della durata di 7 ore 30 minuti per quattro giorni e 8 ore al sabato, inseriti in un nastro orario giornaliero di durata massima – comprensiva di un intervallo non lavorato – compreso tra 8 ore e 30 minuti e 9 ore. In ogni caso, la giornata intera di riposo non potrà mai effettuarsi nelle giornate prefestive infrasettimanali.

Poiché è direttamente connesso ai flussi di clientela, l'orario c.d. spezzato non potrà avere inizio prima delle ore 08.00 e termine dopo le ore 19.30.

Nei punti di vendita in cui si darà luogo ad un sistema combinato tra le modalità a) e b), si definirà la rispettiva percentuale di frequenza di rotazione.

Nei punti vendita con fatturato annuo inferiore a € 5.000.000, la percentuale di orario spezzato potrà arrivare al 100%: per detti punti di vendita, l'orario spezzato potrà iniziare prima delle ore 08.00.

Ai fini del presente accordo non è considerato il personale capo reparto e il direttore.

In conseguenza della definizione dei suddetti accordi, si darà applicazione a quanto previsto dall'A.I.A. 1999 e successive modifiche e/o integrazioni in tema di "maggiori utilizzo degli impianti"

Part time

L'azienda, nell'ambito del modello organizzativo proposto e nel rispetto delle esigenze organizzative di ciascun punto di vendita, potrà evidenziare le richieste di variazione di distribuzione e/o collocazione dell'orario di lavoro del personale part time: qualora il part time si rendesse disponibile all'accettazione esplicita di detta variazione, fermo restando i limiti quantitativi evidenziati dall'azienda, la stessa sarà formalizzata contrattualmente e comporterà l'incremento della prestazione settimanale nella misura di 2 ore.

Professionalità

Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione integrativa vigente e dall'accordo 28 giugno 1993, le parti convengono che l'attuale assetto organizzativo e gli inquadramenti del "reparto pescheria con servizio", sono impostati analogamente al "reparto gastronomia con servizio" (capo reparto e/o specialista di 3° livello, banconiere di 4° livello).

Pausa giornaliera

La pausa sarà di 25 minuti per i full time e di 15 minuti per i part time. Per coloro che svolgono orari spezzato la pausa sarà complessivamente di 30 minuti giornalieri.

La ratifica del presente accordo di cui sopra, comporterà il superamento dell'accordo in materia di organizzazione del lavoro sottoscritto in data 13 novembre 1992 ed ogni altro accordo in materia sottoscritto a livello territoriale.

Dal presente accordo sono escluse le sedi di Rozzano loc. Milanofiori ed il deposito di Segrate.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

Sma S.p.A.

Le OO.SS.

SMA S.p.A.
Strada 8 Palazzo N
Loc. Milanofiori Rozzano (MI)

Spett.li
Filcams CGIL
Fisascat CISL
Uiltucs UIL
Loro sedi di Milano

Addì, 12 dicembre 2005

Oggetto: comunicazione

Sma S.p.A. dichiara che a decorrere dal mese di gennaio 2006, farà pervenire a tutto il personale in forza a tale data con rapporto di lavoro a part time, una comunicazione con la quale si informerà detto personale della possibilità di stipulare - per iscritto - un accordo relativo alle clausole flessibili ed elastiche.

In tale comunicazione sarà precisato che l'eventuale indisponibilità o rifiuto a sottoscrivere clausole flessibili ed elastiche, non determineranno l'adozione di provvedimenti disciplinari né, tantomeno, integreranno gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

Pertanto, in caso di rinuncia a sottoscrivere un accordo in tal senso, il rapporto di lavoro a part time del lavoratore continuerà con il mantenimento ed applicazione delle norme e condizioni oggi in essere.

Distinti saluti.

Sma S.p.A.